

IMMOBILIARE

Esperto stimatore - Natura e finalità dell'incarico - Svolgimento delle operazioni in contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21444 del 25/07/2025 (Rv. 675903 - 01) 133011
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attività dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis Massime precedenti Vedi: N. 4919 del 2001 Rv. 545483 - 01, N. 930 del 1992 Rv. 475483 - 01